



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI "CITTADINANZA ATTIVA"

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 17/06/2020
Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2025*

Indice

CAPO I – Disposizioni generali	3
Art. 1 Finalità, oggetto e ambito di applicazione	3
Art. 2 Definizioni	3
Art. 3 Principi generali	4
CAPO II – Istituzione dell’Albo dei Cittadini Attivi	6
Art. 4 Albo dei Cittadini Attivi	6
Art. 5 Requisiti	6
Art.6 Iscrizione	6
Art.7 Tenuta dell’Albo	7
Art. 8 Rinuncia e cancellazione	8
CAPO III - Procedure Amministrative	8
Art.9 Tipologia Di Interventi Sugli Spazi Pubblici E Sugli Edifici	8
Art. 10 Proposte Di Collaborazione	8
Art. 11 Modalità di svolgimento ed organizzazione del servizio di Cittadinanza Attiva	9
Art.12 Misure di prevenzione e dispositivi di protezione individuale	10
CAPO IV – Responsabilità e vigilanza	12
Art.13 Assicurazione	12
Art. 14 Comportamento e responsabilità del cittadino attivo	12
Art.15 Modalità E Procedure Di Coordinamento Tra Gli Uffici	12
Art.16 Comunicazione collaborativa	13
Art. 17 Riconoscimenti del Comune	14
CAPO IV- Disposizioni Finali e Transitorie	15
Art.18 Clausole interpretative	15
Art. 19 Entrata in vigore	15

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni Costituzionali, istituisce e disciplina il servizio di Cittadinanza Attiva, inteso come forma di collaborazione dei Cittadini con il Comune per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione e al capo secondo del vigente Statuto Comunale.
2. Il servizio di Cittadinanza Attiva è finalizzato all'espletamento di attività e servizi a favore della collettività, con la collaborazione di persone residenti sul territorio favorendo la realizzazione di forme di volontariato civico, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e a tutti i servizi di interesse generale, con l'obiettivo di radicare nella comunità processi di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
3. L'attività svolta nell'ambito del servizio di Cittadinanza attiva di cui al presente Regolamento non determina, in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia.
4. La collaborazione tra cittadini e Comune si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di norma non autoritativi.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **Beni comuni:** i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e il Comune, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per condividere con il Comune la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
 - b) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Recanati nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
 - c) **Cittadini:** tutti i soggetti, singoli, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni ai sensi del presente Regolamento. In tal senso è inoltre istituito l'Albo dei Cittadini Attivi come meglio disciplinato nei successivi articoli di cui al CAPO II. Il Comune sostiene la partecipazione ad attività di utilità sociale da parte di cittadini che beneficiano di servizi o forme di sostegno elargite dal Comune qualora si rendano disponibili a svolgere a titolo volontario, attività/progetti orientati al bene comune in un'ottica di "restituzione" alla collettività.

- d) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse formulata dai cittadini, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta a una sollecitazione del Comune.
- e) **Programma operativo:** il patto di collaborazione attraverso il quale Comune e cittadini definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni.
- f) **Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
- g) **Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni svolta congiuntamente dai cittadini e del Comune con carattere di continuità e di inclusività, non discriminazione e condivisione.
- h) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3 Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e comune si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a) **Cura dei beni comuni:** il Comune e i cittadini riconoscono nel miglior utilizzo dei beni comuni uno stimolo ed un ausilio per tutta la comunità, e pertanto si adoperano congiuntamente alla loro valorizzazione, fruibilità e promozione.
 - b) **Promozione e sviluppo dei beni relazionali:** il Comune e i cittadini riconoscono e valorizzano i legami di socialità che si esprimono nella cura condivisa e responsabile dei beni comuni.
 - c) **Pari Opportunità e non discriminazione:** la collaborazione nei confronti del Comune promuove le pari opportunità per genere, è aperta a tutti, senza discriminazione alcuna, tali principi informano ogni attività svolta ai sensi del presente Regolamento e devono essere rispettati da tutti i soggetti che partecipano ad ogni tipo di iniziativa.
 - d) **Fiducia reciproca e leale collaborazione:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, il Comune e i cittadini improntano i loro rapporti alla fiducia e leale collaborazione reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
 - e) **Pubblicità e trasparenza:** il Comune garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
 - f) **Responsabilità:** il Comune valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini stessi, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

- g) **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che anche altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
- h) **Sostenibilità:** il Comune, nell'esercizio dei suoi doveri di controllo economico-finanziario è tenuta a verificare che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri di bilancio ed ambientali.
- i) **Proporzionalità:** il Comune commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
- l) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e comune sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
- m) **Informalità:** il Comune richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza.
- n) **Autonomia civica:** il Comune riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte dei cittadini.
- o) **Prossimità e territorialità:** il Comune riconosce nelle comunità locali, definite sulla base di identità storicamente determinate o di progettualità in atto, i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

CAPO II – Istituzione dell’Albo dei Cittadini Attivi

Art. 4 Albo dei Cittadini Attivi

1. Per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente Regolamento è istituito l'Albo dei Cittadini Attivi.
2. Entro 30 gg. dall'esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento, il Comune pubblica un avviso al fine di raccogliere le domande di iscrizione all'Albo dei Cittadini Attivi.
3. Entro 30 gg. dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra verrà formato l'Albo dei Cittadini Attivi e pubblicato all'Albo pretorio in apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente.
4. L'Albo è di tipo “aperto” e, quindi, è facoltà dei cittadini presentare domanda di iscrizione in qualunque momento.
5. L'Albo verrà aggiornato ogni anno con l'inserimento dei cittadini che siano risultati in possesso dei requisiti nel anno di riferimento.

Art. 5 Requisiti

I cittadini che intendono svolgere servizio di Cittadinanza attiva devono possedere i seguenti requisiti:

- età non inferiore ad anni 18;
- idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi; al momento dell'attivazione del singolo progetto sarà richiesta la presentazione del certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle prestazioni;
- non avere lite pendente con il Comune;
- non avere nei confronti del Comune un debito liquido ed esigibile per il quale via stata formale messa in mora, ovvero, nel caso di imposte, tasse e tributi, iscrizione al ruolo.

Art.6 Iscrizione

1. I cittadini che intendono svolgere il servizio di cittadinanza attiva devono presentare istanza di partecipazione indicando in apposito modulo (allegato “Modulo A_ Volontario”) ed indicare:

- generalità complete;
- possesso dei requisiti richiesti;
- attività/servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività/servizio da svolgere nell'ambito delle attività/servizi previsti dal presente Regolamento;
- disponibilità in termini di tempo;
- eventuali mezzi da mettere a disposizione;
- Allegati:
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - eventuale curriculum e/o abilitazione o titoli professionali
 - fotografia formato foto tessera (per il tesserino di riconoscimento)

2. Nel momento dell'iscrizione all'Albo il cittadino dichiara di aver preso visione del "Regolamento comunale" e di essere in possesso di specifiche competenze, di esperienze e dei titoli professionali rilevanti ai fini della collaborazione proposta.

Art.7 Tenuta dell'Albo

1. Nell'Albo sono indicate:
 - le generalità complete del cittadino;
 - le specifiche competenze in possesso del cittadino, le esperienze maturate dallo stesso o, eventualmente, i titoli professionali che siano rilevanti ai fini dell'inserimento nell'Albo, secondo le dichiarazioni rese dal cittadino stesso all'atto della richiesta di iscrizione;
2. L'Area Servizi al Cittadino e Affari Generali, è responsabile dei procedimenti inerenti alle attività di iscrizione e di tenuta dell'Albo.
3. Il Servizio Sociale è la struttura comunale incaricata alla tenuta dell'albo e, per quanto di competenza, agli adempimenti necessari per la copertura assicurativa contro infortuni, e responsabilità civile verso terzi, nonché per le procedure di iscrizione e il coordinamento tra gli uffici coinvolti.
4. Il procedimento di iscrizione di norma si perfeziona al ricevimento della manifestazione di interesse; è possibile tuttavia la sospensione dei termini per la richiesta di eventuale documentazione integrativa.
5. L'iscrizione all'albo non attribuisce ai cittadini il diritto di utilizzare o riprodurre i loghi grafici comunali nei propri strumenti di comunicazione e informazione.

Art. 8 Rinuncia e cancellazione

1. I cittadini potranno essere cancellati dall'Albo per la perdita dei requisiti o per gravi e ripetute negligenze nello svolgimento della loro attività.
2. I cittadini sono tenuti a comunicare la perdita dei requisiti di cui all'art.5 del presente regolamento.
3. In ogni caso il cittadino può formulare istanza di cancellazione dall'Albo.

CAPO III - Procedure Amministrative

Art.9 Tipologia Di Interventi Sugli Spazi Pubblici E Sugli Edifici

1. La collaborazione con i cittadini può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sui beni comuni ed in particolare: dalla cura occasionale, alla cura costante e continuativa, secondo quanto indicato nel presente Regolamento.
2. I cittadini possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o gestione condivisa periodicamente individuati dal Comune o proposti dai cittadini. Gli interventi, di norma, sono finalizzati a integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità, la fruibilità degli spazi pubblici e la qualità dei beni comuni.
3. Il Comune non può in alcun modo avvalersi dei cittadini per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.
4. L'instaurazione di rapporti con i cittadini non può comportare la soppressione di posti in pianta organica o in appalto, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 10 Proposte Di Collaborazione

1. I cittadini inclusi nell'Albo di Cittadinanza attiva possono presentare al Comune progetti autonomi o integrativi per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, oltre alle azioni previste dal Comune.
2. Tali progetti devono essere presentati su apposito modulo (Allegato Modulo B_ "Proposta di intervento e collaborazione") presentandoli al momento dell'iscrizione all'albo e/o anche successivamente all'iscrizione.
3. I progetti presentati dai cittadini attivi verranno valutati dal Comune e, qualora giudicati rilevanti in termini di benefici per la collettività, verranno inseriti, insieme a quelle individuati dal Comune stesso, nell'elenco dei progetti di Cittadinanza attiva.
4. I progetti di Cittadinanza attiva saranno pubblicati sul sito web istituzionale del Comune e affissi nella bacheca comunale, in apposito elenco con indicazione del referente/ struttura in relazione al contenuto del progetto.

5. I cittadini iscritti all'Albo dei Cittadini attivi, potranno presentare istanza di partecipazione ad uno o più progetti nei termini ed alle condizioni previste nell'avviso di pubblicazione. (Allegato Modulo B_ "Proposta di intervento e collaborazione")
6. Il contenuto dei progetti di Cittadinanza attiva, predisposti dal Comune o presentati dai cittadini, definisce in particolare:
 - a) tipologia e descrizione dell'intervento
 - b) ambito e finalità dell'intervento
 - c) competenze richieste
 - d) tempi di realizzazione
 - e) eventuale tipologia di formazione proposta per lo svolgimento dell'intervento
 - f) indicatore per la rendicontazione finale dell'attività (report)
 - g) eventuali forme di sostegno e costi a carico del Comune
 - h) l'ufficio comunale di riferimento per l'intervento da effettuare
7. Gli ambiti d'intervento sono così definiti:
 - a) Ambiente (aree verdi e aiuole comunali, manutenzione dei parchi, ecc.)
 - b) Territorio (strade comunali, neve, arredi urbani, ecc.)
 - c) Edifici pubblici (scuole, strutture comunali, ecc.)
 - d) Socio-culturale (recuperi e interventi finalizzati alla comunità e al benessere sociale, handicap, anziani, ecc.).
8. Qualora se ne valutasse l'esigenza, il Comune può individuare ulteriori e differenti ambiti ed attività da svolgersi mediante il servizio di Cittadinanza Attiva.

Art. 11 Modalità di svolgimento ed organizzazione del servizio di Cittadinanza Attiva

1. I cittadini che operano in collaborazione con il Comune per uno o più progetti di cittadinanza attiva si coordinano con il responsabile del settore o del servizio interessato ovvero un suo delegato al quale compete:
 - a. accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i cittadini inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
 - b. vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i cittadini rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - c. verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente;
2. All'inizio delle attività il responsabile predispone di comune accordo con i cittadini il programma operativo o i programmi operativi (Allegato Modulo D_ "Programma Operativo"), per la realizzazione delle attività degli interventi da realizzare.

2.bis L'Amministrazione ha la facoltà di designare un coordinatore tra i volontari partecipanti, che agisce come punto di riferimento centrale, facilitando la comunicazione all'interno del gruppo e assicurando uno scambio di informazioni chiaro e tempestivo tra i cittadini attivi e il Comune. Il nome del coordinatore viene specificato nel Programma Operativo. In particolare, il coordinatore ha il compito di raccogliere le presenze dei volontari sul campo e di comunicarle, insieme al rapporto delle attività svolte, agli uffici comunali che hanno avviato il progetto.

3. I cittadini devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I cittadini devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al competente referente delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

4. I Cittadini attivi potranno rinunciare al servizio avvisando il responsabile di servizio o di settore, con un preavviso di almeno 15 giorni, fatte salve eventuali circostanze imprevedibili. In tal caso, il cittadino verrà cancellato dall'Albo per l'anno solare di riferimento.

5. Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente ai cittadini ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

6. I cittadini attivi impiegati in attività in collaborazione con il Comune devono essere provvisti, a cura del Comune stesso, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza. Il cartellino di riconoscimento sarà consegnato al cittadino contestualmente alla prima attivazione utile alla collaborazione. In caso di smarrimento, furto o deterioramento dello stesso, sarà fornito dal Comune un duplicato, previa consegna della denuncia di furto o smarrimento, o di riconsegna del cartellino deteriorato.

7. L'attività dei cittadini non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali beneficiari. Non si prevede il rimborso spese.

Art.12 Misure di prevenzione e dispositivi di protezione individuale

1. Ai cittadini devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. Il Comune fornisce i normali dispositivi di protezione individuale, qualora siano previsti dalla normativa antinfortunistica e siano necessari per lo svolgimento delle attività.

3. I dispositivi di sicurezza verranno forniti in comodato gratuito ed il cittadino attivo ne risponderà e ne dovrà avere cura, considerato il deterioramento dovuto all'uso, fino alla restituzione che avverrà nei modi ed entro i termini concordati con il responsabile del servizio o del settore. In caso di

danneggiamento, non dovuto all'usura, e/o smarrimento il volontario ne risponde direttamente.

4. I volontari potranno utilizzare anche attrezzature proprie che siano a norma ed in buono stato d'uso validate dal Comune attraverso gli appositi patti operativi.

CAPO IV – Responsabilità e vigilanza

Art.13 Assicurazione

Tutti i cittadini che svolgono il servizio di Cittadinanza attiva, saranno assicurati a cura e spese del Comune per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge, con validità limitata esclusivamente alle ore di effettivo servizio.

Art. 14 Comportamento e responsabilità del cittadino attivo

1. Il Cittadino attivo è tenuto a svolgere l'attività o servizio assegnato nel rispetto degli accordi presi con il Comune; dovrà utilizzare i mezzi, le attrezzature, i dispositivi di sicurezza e quant'altro fornito, con la massima cura e attenzione.
2. Qualora si riscontrassero negligenze da parte del volontario, il responsabile del servizio o di settore provvederà a segnalarle al Servizio Sociale che potrà valutare l'eventuale allontanamento dal servizio.
3. Il responsabile del servizio o di settore verificherà periodicamente l'andamento dell'attività e il suo corretto svolgimento e la partecipazione dei componenti del gruppo di lavoro.
4. I cittadini che collaborano con il Comune nell'ambito dei servizi di Cittadinanza attiva:
 - a) rispondono degli eventuali danni cagionati per colpa grave o dolo a persone o cose, qualora non coperti dalla polizza assicurativa per loro incuria accertata, tale da non essere coperti dalla polizza.
 - b) assumono, per il periodo relativo al progetto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la qualità di custodi dei beni da loro utilizzati, tenendo sollevata ed indenne il Comune da qualsiasi pretesa risarcitoria a riguardo.
5. Sulle responsabilità scaturenti dal precedente comma 4 derivanti da colpa grave o dolo, il Comune ha sempre facoltà di rivalsa verso i responsabili.

Art.15 Modalità E Procedure Di Coordinamento Tra Gli Uffici

1. Le istanze di partecipazione di cui all'art.6 possono essere presentate dai cittadini di persona presso gli sportelli comunali (Urp e Servizio Sociale) o anche con modalità diverse, secondo quanto indicato nella apposita modulistica.

2. Il Servizio Sociale iscrive i cittadini nell'Albo, predisponendo schede individuali in formato digitale sull'intranet Comunale, che contengano tutte le informazioni riportate sul modulo. Tali schede sono rese disponibili alla consultazione dei dipendenti che utilizzano il programma.
3. Gli interventi di cura o di rigenerazione occasionali o di lieve complessità proposti dal Comune sono trasmessi, attraverso gli uffici che hanno competenze attribuite nell'ambito dell'intervento proposto, utilizzando le schede di intervento (Allegato Modulo C_ "Proposte Uffici") debitamente compilate, al Servizio Sociale per darne la massima diffusione e provvedere alle procedure di pubblicazione sul sito istituzionale.
4. Le proposte presentate dai cittadini (Allegato Modulo B_ "Proposte di intervento collaborazione"), al momento dell'iscrizione all'Albo o anche successivamente, e accolte al Servizio Sociale, vengono inoltrate agli uffici che hanno competenze attribuite nell'ambito dell'intervento proposto.
5. Gli uffici che attivano i cittadini iscritti, predispongono e sottoscrivono i programmi operativi di cui all'art. 11 (comma 2) nei quali sono descritti gli interventi, i luoghi, i tempi e i calendari delle attività previsti per la realizzazione. I programmi operativi sottoscritti vengono inoltrati al Servizio Sociale, che li deposita agli atti per gli adempimenti e le coperture assicurative e contestualmente predispone per il cittadino il cartellino identificativo di cui all'art.11 (comma 6).
6. Entro i termini previsti per le scadenze delle coperture assicurative, gli uffici che hanno attivato forme di collaborazione con i cittadini iscritti all'Albo, di norma una volta all'anno, restituiscono al Servizio Sociale i report delle attività svolte, specificando le ore, i giorni, e le settimane effettivamente impiegate dai cittadini per la realizzazione delle attività concordate. Il Servizio Sociale, entro i termini, invia all'ufficio Segreteria i nominativi dei cittadini attivi che hanno prestato servizio, per garantire le coperture assicurative.
7. Gli uffici che attivano collaborazioni con i cittadini, assumono la responsabilità relativa alla formulazione di proposte di collaborazione, alla sottoscrizione dei programmi operativi, alle procedure di attivazione, alla vigilanza e supervisione dello svolgimento delle attività proposte.
8. Le procedure definite al presente articolo potranno essere aggiornate, modificate o implementate a cura dell'Area Servizi al Cittadino e Affari Generali, qualora dovessero intervenire aggiornamenti ai programmi informatici utilizzati dall'Ente o per motivi di efficacia organizzativa e di semplificazione delle procedure.

Art.16 Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune individua, in particolare, nella sezione dedicata del sito web istituzionale il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.

Art. 17 Riconoscimenti del Comune

1. Il Comune potrà conferire targhe o riconoscimenti simbolici a testimonianza dell'impegno profuso nel servizio di volontariato svolto.

2 Il Comune può prevedere altre forme di pubblicità volte a valorizzare l'intervento dei cittadini attivi nello svolgimento del progetto.

CAPO IV- Disposizioni Finali e Transitorie

Art.18 Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Comune e Cittadini attivi, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di volontariato civico.

Art. 19 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.